LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1981, n. 315.

Proroga del termine previsto dall'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, recante istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse deve ultimare i suoi lavori presentando al Parlamento la relazione conclusiva sulle risultanze dell'inchiesta, eventualmente comprensiva delle indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, è prorogato al 25 marzo 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 giugno 1981.

Determinazione dei criteri per l'erogazione del contributo straordinario alle imprese editrici di giornali quotidiani.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5, comma secondo, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285;

Ritenuta la necessità di stabilire i criteri di ripartizione, la misura e le modalità di erogazione del contributo straordinario a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, previsto dal comma primo del citato art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1981 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta eroga il contributo straordinario alle imprese editrici di giornali quotidiani, nel limite delle somme conferite al predetto ente in base all'autorizzazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, con le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Il contributo straordinario di cui al precedente articolo è corrisposto agli editori di giornali quotidiani in base ai quantitativi di carta di produzione comunitaria effettivamente consumati nella stampa di giornali quotidiani.

Art. 3.

La determinazione dei quantitativi di carta comunitaria di cui al precedente art. 2 effettivamente utilizzati dai singoli giornali quotidiani, viene effettuata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in base alla documentazione presentata dai singoli editori ed ai dati in suo possesso.

Art. 4.

Gli editori di giornali quotidiani debbono presentare all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta alla fine di ciascun trimestre una domanda di partecipazione alla ripartizione del contributo straordinario corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione dalla quale risultino i consumi mensili di carta comunitaria, la tiratura complessiva del mese, il numero complessivo delle pagine stampate, il formato del giornale e la grammatura della carta;

copia delle fatture di acquisto della carta per il periodo di riferimento.

Art. 5.

Il contributo straordinario sarà pari alla differenza tra il prezzo della carta per giornali quotidiani vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, per effetto della delibera del CIP immediatamente precedente, ed il prezzo risultante dalle fatture emesse in data successiva alla pubblicazione del citato decreto-legge n. 285, purché non superiore al prezzo stabilito dallo stesso CIP, in base all'accertamento dei costi, con l'ultima deliberazione emessa entro il 30 giugno 1981.

Nel caso di consumo di carta di grammatura diversa da quella prevista nelle delibere del CIP, sempreché utilizzata per la stampa di giornali quotidiani, l'Ente provvederà alle necessarie riparametrazioni per stabilire l'entità del contributo.

Art. 6.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, a mezzo di propri incaricati, ha facoltà di compiere accertamenti presso le aziende editrici di giornali quotidiani, diretti a verificare la documentazione di cui al precedente art. 4.